

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE
PROPORZIONALE**

(ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile)

della società **NU.TE.CO. S.R.L.**

(società scissa)

a favore della Società **LARINO IMMOBILIARE S.R.L.**

(società beneficiaria)

PREMESSA E MOTIVAZIONI

Il presente Progetto di Scissione è stato redatto dall'Amministratore Unico della società NU.TE.CO. S.R.L. (successivamente anche indicata come "società scindenda" o "scissa") ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale e proporzionale della società medesima, in favore di una società di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di "**LARINO IMMOBILIARE S.R.L.**" (successivamente anche indicata come "società beneficiaria").

In particolare, l'operazione che sarà sottoposta all'approvazione dei soci della società "**NU.TE.CO. S.R.L.**", prevede trasferimento alla società "**LARINO IMMOBILIARE S.R.L.**" degli assets immobiliari così come meglio identificati al punto 3) del presente "Progetto di Scissione", con l'obiettivo dell'operazione di separare il compendio afferente la gestione caratteristica ed operativa da quello immobiliare e di puro investimento.

Tale separazione consentirebbe, oltre ad una riduzione del rischio complessivo aziendale, in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità che per loro natura presentano due gradi di rischiosità potenzialmente diversi fra di loro, anche una riorganizzazione societaria che, lasciando inalterati gli attuali assetti societari, consentirà, alla società operativa NU.TE.CO. S.R.L., in assenza di legami partecipativi strutturali, una maggiore facilità e flessibilità contrattuale/operativa, e la possibilità di cogliere anche opportunità di crescita legate ad un eventuale ampliamento della base societaria.

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE (art. 2501 ter, comma 1 codice civile)

1.1. - Società Scissa (o scindenda)

"**NU.TE.CO. S.R.L.** con sede legale a Pombia (No) Via Vernino n. 19, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte n. 01895760039, numero REA – NO 203093, Capitale Sociale di €. 10.000,00 (euro diecimila/00) interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata nutecosrl@pec.aaaspa.it ; compagine sociale:

CATANESI VINCENZO nato a Moudon (Svizzera) il 11.11.1961 e residente a Pombia Via Vernino n. 25, codice fiscale CTN VCN61S11Z133R – Quote di proprietà del 95% pari ad €. 9.500,00 (euro novemilacinquecento/00) del Capitale Sociale;

CATANESI ANTONIO nato a Novara il 15.02.1970 e residente a Pombia Via Vernino n. 31, codice fiscale CTNNTN70B15F952V – Quote di proprietà del 5% pari ad €. 500,00 (euro cinquecento/00) del Capitale Sociale;

La società è amministrata da un Amministratore Unico nella persona del Sig. **CATANESI VINCENZO**, nominato in sede di costituzione avvenuta in data 29.01.2003.

1.2. – Società beneficiaria (da costituirsi)

Per effetto della presente scissione verrà costituita la società "**LARINO IMMOBILIARE S.R.L.**" Capitale sociale di €. 10.000,00 (euro diecimila/00) che sarà iscritta al Registro Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e avrà sede in Pombia Via Larino snc (di seguito definita anche "società Beneficiaria").

Trattandosi di scissione parziale e proporzionale, la compagine sociale della società beneficiaria sarà composta dai medesimi soci della Società Scissa ai quali, dunque verrà assegnato il capitale sociale della Società Beneficiaria in proporzione alle partecipazioni dagli stessi detenute nella Società Scissa.

Pertanto, la compagine sociale della Società Beneficiaria sarà così composta:

CATANESI VINCENZO, codice fiscale CTNVCN61S11Z133R, quota di partecipazione al Capitale Sociale pari al 95%

CATANESI ANTONIO, codice fiscale CTNNTN70B15F952V, quota di partecipazione al Capitale Sociale pari al 5%

2. STATUTO DELLE SOCIETA'

2.1 Statuto Società Scissa

Lo Statuto della società **"NU.TE.CO. S.R.L."** non sarà oggetto di modifiche e resterà quindi quello attualmente in vigore (allegato A).

2.2. Statuto Società beneficiaria

Ai sensi dell'articolo 2506 – bis del codice civile, si riporta in allegato sotto la lettera B) il testo dello Statuto della Società Beneficiaria.

3. TIPO DI SCISSIONE ED ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA.

3.1 – Tipo di scissione

Il progetto prevede che si attui una scissione parziale e proporzionale della società **"NU.TE.CO. S.R.L."** nella società **"LARINO IMMOBILIARE S.R.L."** di nuova costituzione, ai sensi degli art. 2506 e seguenti del codice civile.

Trattandosi di scissione che avviene mediante la costituzione di nuova società e che prevede un criterio di attribuzione delle quote della beneficiaria ai soci della società scissa con criterio proporzionale, ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 3, del codice civile, non sono richieste la situazione patrimoniale di cui all'art 2501-quater e le relazioni di cui agli art. 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile.

La scissione avverrà a valori contabili in regime di continuità dei valori fiscali.

3.2 – Descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla beneficiaria (art.2506-bis, comma 1 codice civile)

Ai sensi dell'articolo 2506-bis del Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda che verranno trasferiti alla società beneficiaria sono di seguito elencati:

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

TERRENI E FABBRICATI

€. 1.047.120,13

FABBRICATI

Capannone sito in Pombia Via Larino snc	€.	1.160.427,22
-----------------------------------------	----	--------------

Fondo ammortamento	€.	149.307,09
--------------------	----	------------

TERRENI

Terreni di pertinenza del capannone	€.	36.000,00
-------------------------------------	----	-----------

TOTALE ATTIVITA' DA TRASFERIRE	€.	1.047.120,13
---------------------------------------	-----------	---------------------

PASSIVITA'

TOTALE PASSIVITA' DA TRASFERIRE	€.	ZERO
----------------------------------------	-----------	-------------

In particolare, gli elementi patrimoniali attivi sopra evidenziati, che verranno trasferiti alla beneficiaria per effetto della presente scissione sono riferiti a:

FABBRICATI

Fabbricato a destinazione commerciale sito in Pombia Via Larino snc per una superficie di mq. 1.546 al piano terreno e mq. 181 al piano primo, con area di pertinenza di mq. 4.870 circa, oltre ad una tettoia di mq. 116, identificato al NCEU al foglio 15 mappale 25 p. T-1 categoria D/1 rendita €. 10.444,00 ed insiste su area censita nel Catasto Terreni al foglio 15 mappale 25 di are 48.70, ente urbano.

TERRENI

I terreni di pertinenza risultano con destinazione "Aree per insediamenti produttivi di nuovo impianto" e sono censiti nel NCT al foglio 15 mappali:

23 di are 18.20, prato arbor. Cl. 2

25 di are 17.50, prato arbor. Cl. 2

143 di are 16.98 prato arbor. Cl. 2

3.3. – Effetti della scissione sul patrimonio della società Beneficiaria

Per effetto dell'assegnazione alla Beneficiaria delle componenti attive sopra individuate, non si renderà necessario procedere alla riduzione del Capitale Sociale della società Scissa, che rimane pertanto pari ad €. 10.000,00 (euro diecimila/00), in quanto verrà operata una riduzione del Patrimonio netto in capo alla società scissa, pari ad €. 1.047.120,13 che comporterà esclusivamente una riduzione delle Riserve formatesi nel corso degli anni. Nello specifico saranno trasferite le Riserve alimentate con utili prodotti dalla società attingendo alle Riserve costituite fino all'Esercizio chiuso al 31.12.2023 con priorità alle più recenti, fino al raggiungimento del suddetto valore.

4. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA

Ai soci della società "NU.TE.CO. S.R.L.", verranno assegnate le quote della società "LARINO IMMOBILIARE S.R.L." in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.

In particolare, poiché si è in presenza di una società beneficiaria di nuova costituzione, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, e non è pertanto previsto alcun conguaglio.

Il valore di €. 10.000,00 (euro diecimila/00 di Capitale Sociale della neo costituenda società verrà sottoscritto dai soci con la medesima percentuale a quelle detenute da ciascun socio nella società scindenda.

La partecipazione al Capitale sociale della neo costituenda società sarà pertanto così determinato:

CATANESI VINCENZO proprietario del 95% delle quote sociali pari ad €. 9.500,00

CATANESI ANTONIO proprietario del 5% delle quote sociali pari ad €. 500,00

5. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote, né per la società scissa che per la società beneficiaria.

6. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

7. RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEGLI ESPERTI

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2506-ter, terzo comma del codice civile, trattandosi di scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

- Situazione patrimoniale prevista all'articolo 2501-quater codice civile;
- Relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sixies codice civile;
- Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-quinquies e 2501- sexies codice civile.

Inoltre, con il consenso di tutti i soci, si rinuncia a tutti i termini stabiliti dal Codice Civile ed agli adempimenti previsti dalla Legge su tali termini.

8. VANTAGGI DELL'OPERAZIONE DI SCISSIONE

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

Poiché in virtù del comma 4 dell'art. 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'Organo Amministrativo, in questo paragrafo si intende approfondire i motivi economici che hanno indotto gli Amministratori a procedere con la scissione, soffermandosi anche, in particolare, sull'assenza di profili di elusività dell'operazione, come peraltro chiaramente ratificato nella "Massima" relativa al "Parere n. 24 del 27 luglio 2006" del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive.

Nel caso in specie, come accennato peraltro in premessa, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività di impresa della società scindenda, provvedendo a separare l'attività caratteristica da quella immobiliare e di gestione degli investimenti partecipativi strutturali.

La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire una allocazione ottimale degli assets materiali che potranno essere meglio valorizzati nei confronti di terzi, anche al fine di acquisire eventualmente, risorse economico finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti.

Nel citato parere il Comitato per l'applicazione delle norme antielusive, ha ritenuto non elusiva la scissione parziale proporzionale attuata come segue:

1. separando l'attività industriale e commerciale da quella immobiliare;
2. trasferendo alla beneficiaria i cespiti a valori rappresentati dai costi storici presenti nella società scissa;
3. ottimizzando e controllando al meglio la redditività delle due attività e sviluppando meglio le stesse;
4. non alterando in alcun modo nell'immediato successivo periodo la scissione, la compagine sociale della beneficiaria che attualmente prevede una connotazione prettamente familiare; la scissione non è quindi preordinata alla successiva cessione delle partecipazioni societarie;
5. favorendo o rendendo più accessibile l'eventuale ingresso di nuovi soci che avrebbero difficoltà significative ad acquisire quote della società con anche gli immobili, all'interno della stessa, e non è preordinata a trasferire il controllo della società scissa ad eventuali nuovi soci.

In virtù di quanto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione passeranno alla beneficiaria in continuità di **valori contabili**.

9. DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE

Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto.

10. DATA DI EFFICACIA DELLA SCISSIONE

10.1 – Effetti civilistici e contabili

Ai sensi dell'art. 2506-quater, comma primo del Codice Civile, gli effetti della scissione decorrono dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in cui è iscritta la società scissa e dove sarà iscritta la società beneficiaria.

In conseguenza della predetta iscrizione, quest'ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi ad esse trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed entreranno nel suo patrimonio, i beni e gli elementi attivi ad esse inerenti, elencati precedentemente, così come i diritti e gli obblighi ad esse relativi.

Inoltre, per effetto dell'art. 25065-quater, terzo comma, del Codice Civile, ogni società è solidalmente responsabile, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

10.2 – Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla scissa (art. 173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, TUIR).

10.3 – Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 3, lettera f del DPR 633/1972.

11. PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE

Il presente progetto di scissione viene anche pubblicato sul sito internet della società scissa **"NU.TE.CO. S.R.L."** www.nuteco.it ai sensi dell'art. 2506-bis, ultimo comma, del Codice Civile.

12. ALTRE INFORMAZIONI

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto che non incidono sui diritti dei terzi e le variazioni dello statuto della società beneficiaria (allegato "A") eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

ALLEGATI

Allegati:

"A" copia dello statuto della società scissa


"B" copia dello statuto della società beneficiaria post-scissione

Pombia, 22 maggio 2024

NU.TE.CO. S.R.L.

L'Amministratore Unico

CATANESI VINCENZO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vincenzo Catanesi', written in a cursive style.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

" **NU.TE.CO. S.R.L.** "

ART. 2) - La società ha sede in Pombia Via Vernino 1.

La società può anche creare o assumere rappresentanze, concessionarie ed agenzie o istituire filiali sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intenderà ad ogni effetto quello risultante dal Libro Soci.

ART. 3) - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 4) - La società ha per oggetto:

a) - laminazione e lavorazione di materiali compositi in genere (ad esempio: kevlar, fibra di carbonio etc.) e di ogni altro materiale ad alto contenuto tecnologico;

b) - laminazione e lavorazione di materiali plastici in genere, ivi compresa la fibra di vetro;

c) - fabbricazione di ogni tipo di prodotto con i suddetti materiali.

La società potrà inoltre compiere, solo in via strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale e nel pieno rispetto della normativa vigente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con espressa esclusione della raccolta di risparmio presso il pubblico; a tal fine potrà assumere sia direttamente che indirettamente e sempre in via strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, interessenze e partecipazioni in altre Società.

La società potrà inoltre, osservati i limiti di legge, garantire in qualunque sede obbligazioni di terzi o di soci prestando fidejussioni, avalli, garanzie di natura reale ed obbligatoria, costituzione di pegni e privilegio o similari.

CAPITALE SOCIALE

ART. 5) - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) ed è diviso in quote a norma di legge.

La società può attingere a finanziamenti dei soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due percento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali finanziamenti possono essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, le cui modalità e condizioni saranno determinate di volta in volta dall'assemblea ordinaria dei soci. In ogni caso i finanziamenti dei soci in conto capitale sono infruttiferi di interessi.

In ogni caso le suddette delibere saranno prese in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia creditizia.

ART. 6) - Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa, solo ad altri soci, a parenti in linea retta o al coniuge.

Il socio che intende cedere a persone diverse da quelle indicate al comma precedente, in tutto o in parte, la propria quota o diritti parziari sulla stessa, per atto tra vivi, dovrà informare con lettera raccomandata gli altri soci risultanti dal Libro Soci.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazio-

ne ai soci, questi dovranno comunicare con lettera raccomandata al socio che intende trasferire la propria quota o i diritti parziari della stessa, se intendono esercitare l'acquisto: scaduto tale termine, si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Entro lo stesso termine i soci dovranno altresì comunicare il loro consenso o il loro diniego alla cessione della quota o dei diritti parziari sulla stessa: scaduto tale termine, il consenso si intenderà tacitamente accordato.

ART. 7) - I versamenti dei decimi del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo, nei termini e nei modi che riterrà convenienti.

ART. 8) - L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale per esuberanza mediante assegnazione ai singoli soci ed a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre aziende nelle quali la società abbia compartecipazione.

ASSEMBLEE

ART. 9) - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a norma di legge.

Essa viene convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'Organo Amministrativo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 10) - Ogni socio ha un voto per ogni EURO compreso nella sua quota.

ART. 11) - Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte, a cura dell'Amministrazione, con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante nel libro dei soci e a ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale, se esistente, almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano gli amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi, se esistenti.

ART. 12) - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci.

ART. 13) - Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 14) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori fra i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da un Notaio.

ART. 15) - L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera validamente con le maggioranze di cui all'art. 2486 del Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE

ART. 16) - La società potrà essere amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 2 a un massimo di 5 membri, oppure da un Amministra-

tore Unico, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, scelti anche tra non soci.

ART.17) - L'Amministratore Unico dura in carica sino a revoca o dimissioni o per il tempo di volta in volta determinato dall'assemblea. Esso e' vincolato dal divieto di cui all'art. 2390 C.C. sino a contraria deliberazione dell'assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea. Essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

ART. 18) - Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si provvede secondo quanto stabilito dagli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.

ART. 19) - Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente; può anche eleggere il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché un segretario, scelto anche fra estranei al Consiglio.

ART. 20) - Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purchè nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.

ART. 21) - Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno otto giorni prima dell' adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o E-mail inviato almeno un giorno prima.

ART. 22) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da due membri, le deliberazioni dovranno essere adottate all'unanimità'.

Delle deliberazioni del Consiglio sarà redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

ART. 23) - All'Amministratore Unico od ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L' Assemblea può inoltre assegnare agli stessi compensi sia in misura fissa sia come partecipazione agli utili così come previsto dall'articolo 62 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 e potranno essere determinate le indennità di fine mandato come previsto dall'articolo 70 del suddetto D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917.

ART. 24) - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei soci.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 25) - La rappresentanza della società spetta, con firma libera, al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, oppure all'Amministratore Unico. Spetta inoltre a quelle persone designate dall'Organo Amministrativo, anche estranee ad esso, nell'ambito dei poteri ad esse attribuiti e con le modalità di firma da determinarsi all'atto di nomina.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta inoltre la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 26) - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati od un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio composto da due membri ed uno od entrambi siano stati nominati Consiglieri Delegati, in caso di disaccordo per la revoca da Consigliere Delegato si avrà la decadenza degli amministratori dall'ufficio.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 27) - Ricorrendone i presupposti, l'assemblea nominerà un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, designando il presidente del Collegio e stabilendo i loro emolumenti. I Sindaci hanno i doveri di cui all'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

BILANCIO ED UTILI

ART. 28) - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio e del conto profitti e perdite corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio e la relazione dell'Organo Amministrativo saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi, in presenza di particolari esigenze come stabilito dal punto 9 - 3^o comma del presente statuto.

ART. 29) - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata una somma pari al 5% (cinque per cento) da attribuire alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, verranno suddivisi tra i soci titolari delle quote della società, salvo che l'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, non deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure non disponga di mandarli, in tutto o in parte ai successivi esercizi.

ART. 30) - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la cassa designata dall'Organo Amministrativo ed entro il termine fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31) - Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 32) - Qualunque controversia possa insorgere tra i soci o tra i soci e la società in relazione alle norme contenute nel presente statuto ed alla loro interpretazione sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori secondo la procedura adottata dalla C.C.I.A.A. di Novara che applica il regolamento arbitrale nazionale della camera Arbitrale di Milano.

Sede dell'arbitrato sarà Novara.

Tali arbitri saranno nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo d'accordo tra i primi due o, in caso di disaccordo, dalla Camera Arbitrale di Milano dietro segnalazione della

C.C.I.A.A. di Novara.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33) - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano integralmente le vigenti norme di legge in materia.

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"LARINO IMMOBILIARE S.R.L.".

Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la costruzione in proprio e per conto terzi, in tutto o in parte, di fabbricati civili, industriali, commerciali ed agricoli nonché l'esecuzione in generale di qualsiasi lavoro edile o connesso all'edilizia pubblica e privata, ivi compresa la demolizione, la ristrutturazione, la riparazione, la manutenzione, l'amministrazione e lo sviluppo degli stessi, sia agricoli, sia commerciali, sia industriali, sia civili;
- l'acquisto (anche mediante locazione finanziaria), la vendita, la permuta di beni immobili in genere nonché la gestione degli immobili di proprietà sociale, ivi compresa la locazione degli stessi, la conduzione in locazione e la sublocazione di immobili strumentali;
- la consulenza, la progettazione, la fornitura di servizi nel ramo dell'edilizia;
- la prestazione di servizi e di consulenze nel campo immobiliare ivi comprese le analisi e le ricerche di mercato, nonché l'assistenza per operazioni di rivendita;
- la consulenza, la progettazione, la fornitura di servizi nel ramo dell'edilizia.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purchè tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico nè in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Pombia, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente registro delle imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere altrove succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, tutte prive di autonoma organizzazione amministrativa e decisionale, ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4 - Il domicilio dei soci e degli amministratori nonché dei sindaci e del revisore - se nominati - per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali oppure dal registro

delle imprese competente o da ogni altra comunicazione che i soci abbiano reso alla società.

Il libro dei soci - se istituito - dovrà essere tenuto in conformità alle annotazioni risultanti dal registro delle imprese.

Art. 5 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila).

Art. 7 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

Art. 8 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omissivo il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 9 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 10 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 11 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre

condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito, o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il corrispettivo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il corrispettivo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio, *fermo il gradimento di cui infra*, di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il trasferimento a terzi delle partecipazioni è inoltre sottoposto al gradimento espresso dagli altri soci.

A tal fine, i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi a sensi del successivo art. 17, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente.

La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo.

Nel caso di mancato gradimento, e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio cedente spetta il diritto di recesso.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Il trasferimento delle partecipazioni sarà comunque possibile, senza l'osservanza delle formalità suddette, qualora il socio cedente abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia

al diritto di prelazione ed il consenso all'alienazione, espressi per iscritto, ed abbia provveduto a darne comunicazione all'organo amministrativo.

In ogni caso, il trasferimento delle partecipazioni sociali avviene con il deposito del titolo presso il competente registro delle imprese.

Il nuovo socio potrà esercitare i diritti sociali solo qualora dal titolo risulti che sia stata rispettata la procedura per l'esercizio della prelazione da parte degli altri soci, che nessuno abbia esercitato il diritto, che non vi siano divieti al trasferimento delle quote.

Il socio che trasferisce, in tutto o in parte, la propria quota senza l'osservanza delle suddette disposizioni e senza provvedere, dopo il deposito al registro delle imprese, a consegnare tutta la documentazione dell'operazione alla società, risponde dei danni verso la società e gli altri soci.

Art. 12 - Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'articolo 2284 del codice civile.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 13 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci - ove istituito - a cura dell'organo amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 14 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato a norma dell'art. 2473 c.c.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto

costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 16 - Sono riservate alla competenza dei soci tutte le decisioni di cui all'art. 2479 c.c., secondo comma, nonché quelle riguardanti:

- a) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- b) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 17 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e devono sempre essere adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 18 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci - se istituito - oppure dal registro delle imprese competente o da ogni altra comunicazione che i soci abbiano reso alla società, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci, ove istituito; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) l'assemblea può svolgersi anche a mezzo di collegamento audio-televisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

- siano presenti anche in luoghi diversi il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - La società è amministrata alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo

determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla loro carica e devono entro cinque giorni sottoporre all'assemblea dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso siano stati nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 20 - All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le limitazioni di legge nonché quelle eventualmente stabilite dai soci in sede di nomina.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile. Gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Nel caso di nomina di più amministratori, in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di attribuzione dei poteri, i poteri di amministrazione si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 21 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le modalità di seguito indicate.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori, in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 22 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo, in caso di sua assenza o impedimento; può inoltre nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge;

h) le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie previste in materia di svolgimento dell'assemblea dei soci.

Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

In assenza di una delibera dei soci, l'incarico deve intendersi svolto a titolo gratuito.

L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24 - Nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo può essere costituito da un sindaco unico o dal collegio sindacale, ed esercita anche la revisione legale dei conti.

Il sindaco unico o il collegio sindacale sono eletti dai soci tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Le funzioni, le competenze ed i poteri del sindaco unico o del collegio sindacale sono disciplinati dalle norme di legge.

In alternativa o in aggiunta al sindaco unico o al collegio sindacale i soci possono nominare, per la revisione legale dei conti, un revisore o una società di revisione, scelti tra gli iscritti nell'apposito registro.

Le funzioni, le competenze ed i poteri del revisore o della società di revisione sono disciplinati dalle norme di legge.

BILANCIO E UTILI

Art. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ovvero all'oggetto della società.

Art. 26 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto quanto previsto per la formazione della riserva legale, ai sensi di legge, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

CONTROLLO DEI SOCI

Art. 27 - I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere semestralmente dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, sempre una volta ogni semestre e previo preavviso scritto di almeno otto giorni, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio.

SOCIO UNICO

Art. 28 - Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art.2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Art. 29 - La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro imprese di cui all'art. 2497-bis, secondo comma, c.c.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 30 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese

dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 31 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.